

Gazzetta ufficiale

C 302

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
9 novembre 2010

Numero d'informazione Sommario Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2010/C 302/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5958 — GS/TPG/Ontex) ⁽¹⁾	1
2010/C 302/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽²⁾	2

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2010/C 302/03	Tassi di cambio dell'euro	3
---------------	---------------------------------	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

⁽²⁾ Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

(segue)

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2010/C 302/04	Primo invito a presentare proposte ai sensi della decisione C(2010) 7499 della Commissione che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO ₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	4
---------------	--	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2010/C 302/05	Ritiro di notifica di concentrazione (Caso COMP/M.5913 — CEZ/EPH/MIBRAG Group) ⁽¹⁾	5
2010/C 302/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5995 — VW/Karmann) ⁽¹⁾	6
2010/C 302/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6003 — Renco Group/Body Systems) ⁽¹⁾	7
2010/C 302/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6011 — ATP/PFA/Folksam Group/CPD/FIH Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	8
2010/C 302/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5983 — Tyco Electronics/ADC Telecommunications) ⁽¹⁾	9
2010/C 302/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5932 — News Corp/BSkyB) ⁽¹⁾	10



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5958 — GS/TPG/Ontex)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/C 302/01)

In data 30 settembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32010M5958. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

(2010/C 302/02)

Data di adozione della decisione	1.3.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 636/09
Stato membro	Polonia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Pomoc dla sektora leśnictwa – pomoc dla Lasów Państwowych na projekty retencyjne
Base giuridica	Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Aiuto per il settore forestale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Dotazione di bilancio	300 milioni di PLN
Intensità	85 %
Durata	2010-2015
Settore economico	Settore forestale
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa POLSKA/POLAND
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

8 novembre 2010

(2010/C 302/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3917	AUD	dollari australiani	1,3770
JPY	yen giapponesi	112,88	CAD	dollari canadesi	1,3960
DKK	corone danesi	7,4535	HKD	dollari di Hong Kong	10,7880
GBP	sterline inglesi	0,86270	NZD	dollari neozelandesi	1,7680
SEK	corone svedesi	9,2940	SGD	dollari di Singapore	1,7922
CHF	franchi svizzeri	1,3435	KRW	won sudcoreani	1 549,24
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,5560
NOK	corone norvegesi	8,0850	CNY	renminbi Yuan cinese	9,2939
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,3495
CZK	corone ceche	24,575	IDR	rupia indonesiana	12 396,12
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,3038
HUF	fiorini ungheresi	274,60	PHP	peso filippino	60,058
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	42,8150
LVL	lats lettone	0,7093	THB	baht thailandese	41,267
PLN	zloty polacchi	3,9193	BRL	real brasiliano	2,3607
RON	leu rumeni	4,2875	MXN	peso messicano	17,0462
TRY	lire turche	1,9621	INR	rupia indiana	61,8200

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Primo invito a presentare proposte ai sensi della decisione C(2010) 7499 della Commissione che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2010/C 302/04)

Si avvertono gli interessati della pubblicazione del primo invito a presentare proposte in virtù della decisione summenzionata, del 3 novembre 2010.

Si sollecitano proposte per l'invito. Per i termini ultimi dell'invito, le informazioni sugli inviti e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare il sito web della Commissione al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Ritiro di notifica di concentrazione

(Caso COMP/M.5913 — CEZ/EPH/MIBRAG Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 302/05)

[Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio]

In data 25 ottobre 2010 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione tra CEZ, EPH e MIBRAG Group. In data 3 novembre 2010 la parte notificante/le parti notificanti ha/hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.5995 — VW/Karmann)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/C 302/06)

1. In data 21 ottobre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Volkswagen AG («VW», Germania), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di parti delle attività basate in Germania dell'insolvente Wilhelm Karmann GmbH («Karmann», Germania) comprendenti i reparti «Sviluppo tecnico» e «Metalli» mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- VW: opera a livello mondiale nello sviluppo, produzione e vendita di autovetture, veicoli commerciali leggeri, autobus, veicoli commerciali e componenti auto,
- Karmann: assemblaggio di carrozzerie, sviluppo e produzione di componenti auto, moduli e veicoli completi, impiantistica, sviluppo e produzione di attrezzi.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5995 — VW/Karmann, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6003 — Renco Group/Body Systems)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 302/07)

1. In data 22 ottobre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa The Renco Group («TRG», USA), che opera nel settore dei componenti auto attraverso la sua controllata al 100 % Inteva Products LLC, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo di Body Systems Inc. («BSI», Paesi Bassi), controllata al 100 % di Arvin Meritor, mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- TRG: componenti per autoveicoli come moduli per portiere, serrature e chiusure, sistemi per interni e cruscotti,
- BSI: tettucci apribili integrati e sistemi di porte da integrare in veicoli leggeri.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6003 — Renco Group/Body Systems, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6011 — ATP/PFA/Folksam Group/CPD/FIH Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/C 302/08)

1. In data 29 ottobre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Arbejdsmarkedets Tillægspension («ATP», Danimarca), Pension forsikringsaktieselskab («PFA», Danimarca), Folksam ömsesidig livsförsäkring e Folksam ömsesidig sakförsäkring (denominate collettivamente «Folksam Group», Svezia) e C.P. Dyvig & Co. A/S («CPD», Danimarca) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme dell'impresa FIH Erhvervsbank A/S («FIH», Danimarca) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- ATP: fondo pensioni,
- PFA: pensioni e assicurazione vita,
- Folksam Group: assicurazioni vita e non vita,
- CPD: consulenza finanziaria, servizi finanziari per le imprese, consulenza in materia di concentrazioni e acquisizioni e investimenti in partecipazioni azionarie,
- FIH: servizi bancari per le imprese, finanziamenti immobiliari, prodotti finanziari strutturati, mercati dei capitali, consulenza in materia di concentrazioni e acquisizioni e investment banking.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6011 — ATP/PFA/Folksam Group/CPD/FIH Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5983 — Tyco Electronics/ADC Telecommunications)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 302/09)

1. In data 28 ottobre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Tyco Electronics Minnesota Inc., controllata indiretta al 100 % di Tyco Electronics («TE», Stati Uniti), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa ADC Telecommunications, Inc. («ADC», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- TE: progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti elettronici per clienti di numerosi settori industriali,
- ADC: sviluppo di prodotti e servizi per reti di telecomunicazioni, wireless, via cavo e imprenditoriali.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5983 — Tyco Electronics/ADC Telecommunications, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5932 — News Corp/BSkyB)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 302/10)

1. In data 3 novembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa News Corporation («News Corp», USA) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa British Sky Broadcasting Group plc. («BSkyB», Regno Unito) mediante offerta pubblica.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- News Corp: società diversificata del settore dei media che opera a livello mondiale nei seguenti settori: produzione di film, programmi televisivi, giornali e servizi di informazione, editoria e altre attività come la pubblicità esterna,
- BSkyB: fornitura all'ingrosso di canali televisivi, distribuzione al dettaglio di canali pay TV, fornitura di servizi tecnici per pay TV, pubblicità e altri servizi come i servizi di telefonia al dettaglio e i servizi a banda larga.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5932 — News Corp/BSkyB, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2010/C 302/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO**«MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL»****N. CE: FR-PDO-0005-0547-30.03.2006****DOP (X) IGP ()**

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1. Servizio competente dello Stato membro:

Denominazione: Institut national de l'origine et de la qualité
Indirizzo: 51 rue d'Anjou
75008 Paris
FRANCE
Tel. +33 0153898000
Fax +33 0153898060
E-mail: info@inao.gouv.fr

2. Associazione:

Denominazione: Comité de défense des «Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel»
Indirizzo: Maison de la baie
35960 Le-Vivier-sur-Mer
FRANCE
Tel. +33 0299488615
Fax +33 0299488615
E-mail: —
Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ()

3. Tipo di prodotto:

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati.

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

4. **Disciplinare:**

[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].

4.1. *Denominazione:*

«Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel».

4.2. *Descrizione:*

Mitili (Moules de bouchots) vivi, principalmente della specie *Mytilus edulis* (meno del 5 % di *Mytilus galloprovincialis* o di mitili ibridi *galloprovincialis-edulis*). Sono caratterizzati da valve lisce e scure, hanno una forma regolare e una carne di colore che va dal giallo all'aranciato in cui non figurano granchi o grani di sabbia. La struttura della carne è morbida e fondente e il sapore ha un gusto dominante zuccherino.

I mitili hanno una lunghezza media pari o superiore a 4 cm, un tasso di glucidi della carne cotta superiore al 4 % e un tasso minimo di carne di 120 secondo l'indice di Lawrence e Scott. Le modalità di misurazione e di controllo dell'appartenenza alla specie, della lunghezza media e del tasso minimo di carne, sui lotti di mitili pronti per essere immessi in commercio, sono precisate nella parte 5 relativa al metodo di ottenimento.

4.3. *Zona geografica:*

La zona geografica di produzione dei mitili comprende una zona di allevamento, che va dalla parte della zona intertidale della baia di Mont-Saint-Michel situata a sud della linea che collega il campanile di Carolles alla punta della Chaîne fino alla parte a occidente del confine interdepartimentale Ille et Vilaine/Manche e una zona di preparazione e di condizionamento, che comprende i territori dei comuni di Cancale, Cherrueix, Le Vivier-sur-Mer, Mont-Dol, Hirel, Saint-Benoît-des-Ondes, Saint-Méloir-des-Ondes.

Il settore di impianto dei mitili e delle riserve è costituito da:

- le parti del settore marittimo in cui si trovano masse d'acqua caratteristiche del sistema generale di produzione biologica della baia di Mont-Saint-Michel, che presentano segnatamente una bassa velocità di trasporto,
- e una vasta zona intertidale che presenta sedimenti costituiti da sabbie fini da *Macoma Baltica* o di sabbie da fini a medie zoogene di basso livello.

Tale settore offre ai mitili le condizioni per un'alimentazione abbondante, specifica e variata che è dovuta:

- alla presenza di un'assai vasta zona intertidale,
- alla copertura di sabbie fini sulle quali si sviluppano specifici popolamenti bentonici,
- alle interazioni tra la corrente provocata dalla più importante escursione di marea della Francia e il flusso dei fiumi che si gettano nella baia,
- ai trasferimenti e alle interazioni tra i diversi ecosistemi, fra cui i polder, le distese fangose e le paludi marittime.

La zona di preparazione e di condizionamento corrisponde alle pratiche di miticoltura esistenti fin dagli anni '50 in prossimità delle vie d'accesso tradizionali dei mitili alla bassa zona intertidale, per navigazione o circolazione al suolo.

4.4. *Prova dell'origine:*

Qualsiasi operatore che intervenga nella produzione delle «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» deve impegnarsi a rispettare il disciplinare firmando una dichiarazione identificativa. Questa dichiarazione permette di repertoriare tutti gli operatori che intervengono nel processo di produzione, lavaggio, calibratura e condizionamento dei mitili cui si applica la denominazione.

È previsto l'obbligo di tenere diversi registri: uno per elencare le tecniche di allevamento e di purificazione, un altro per verificare i quantitativi di mitili presenti nelle riserve o nei bacini, un altro per verificare i quantitativi di mitili lavorati nel corso delle operazioni di lavaggio-vagliatura e infine l'ultimo per verificare i quantitativi condizionati.

Per garantire la tracciabilità, deve essere assicurata la separazione fisica dei mitili a cui si applica la denominazione d'origine protetta «Moules de bouchot de la baie du Mont Saint-Michel» dagli altri mitili durante le varie fasi di produzione: allevamento, lavaggio e vagliatura, condizionamento.

Ogni singola confezione è identificata mediante un sistema di etichettatura che indica il peso, il nome del produttore e i riferimenti del centro di spedizione nonché la data e il numero d'ordine del condizionamento.

A margine di questa procedura è prevista l'attuazione di test analitici e organolettici grazie ai quali è possibile verificare la qualità e la tipicità dei prodotti.

4.5. Metodo di ottenimento:

I mitili sono «Moules de bouchots», allevati su pali verticali, allineati e piantati nel suolo della zona intertidale.

La posa del seme è effettuata per mezzo di funi con i giovani mitili entro il 31 ottobre di ogni anno e deve rispettare il previsto tasso massimo di semina dei mitili.

I mitili sono allevati all'interno della zona di allevamento nell'ambito di concessioni di mitili, ciascuna delle quali comprende linee di pali verticali la cui ripartizione e densità sono definite per la denominazione.

L'allevamento dei mitili richiede un periodo minimo di 11 mesi consecutivi, di cui 8 mesi almeno su pali di legno (bouchots) dalla posa del seme per i pali in questione, senza superare un periodo di allevamento di 24 mesi.

Il periodo fissato per raccogliere i mitili va dal 15 giugno al 15 febbraio dell'anno successivo a quello della posa del seme sui pali di cui trattasi e dal 15 giugno al 31 luglio per i mitili allevati per un periodo minimo di 18 mesi. Dopo la raccolta, i mitili possono essere stoccati o immersi per mezzo di recipienti chiusi e dotati di fori, in bacini insommergibili alimentati con acqua di mare e predisposti nei centri di depurazione e di spedizione.

Dopo l'eventuale passaggio in stoccaggio o in bacino, i mitili vengono sgranati, lavati e separati in centri di spedizione situati all'interno della zona di elaborazione e di condizionamento definita.

I lotti di mitili pronti per il condizionamento o prelevati per l'esame analitico devono contenere meno del 5 % di mitili del tipo *Mytilus galloprovincialis* o di mitili ibridi *galloprovincialis-edulis* e meno del 20 % di mitili di dimensioni inferiori a 4 cm.

Il metodo di calcolo del tasso di carne minimo è specificato nel disciplinare. Qualora per una determinata raccolta si verificano circostanze climatiche o biologiche eccezionali, detto tasso di carne dei mitili può essere diminuito con una disposizione nazionale entro il limite del 5 % rispetto al tasso definito al punto 4.2 «Descrizione».

Il condizionamento, realizzato nella zona di elaborazione e di condizionamento definita, riguarda mitili provenienti da uno stesso centro di spedizione. Questa operazione deve essere effettuata entro un termine massimo di 18 ore dal lavaggio e dalla vagliatura dei mitili.

La spedizione e la commercializzazione dei mitili sono effettuati in confezioni con una capacità massima di 15 kg. Il condizionamento finale può essere realizzato in sacchi da 2 a 15 kg o in vaschette da 0,5 a 7 kg.

4.6. Legame:

Specificità della zona geografica

I comuni interessati dalla denominazione d'origine «Moules de bouchots de la baie du Mont-Saint-Michel» sono situati sul litorale della baia del Mont-Saint-Michel, all'interno del golfo normanno-bretonne.

La baia del Mont-Saint-Michel, che si distingue per la sua vasta zona intertidale con una leggerissima pendenza e le più importanti escursioni di marea delle coste francesi, presenta un gamma di ecosistemi (polder, acquitrini salmastri, distese fangose, estuari ...) caratterizzati dall'interazione di ambienti terrestri, marini e di transizione tra terra e mare.

Le masse d'acqua che coprono questo vasto bacino, non molto profondo, si riscaldano notevolmente fin dalla primavera e a causa della presenza di sabbie fini o da fini a medie presentano un'importante torbidità. Dopo essere entrate nella baia si muovono, anche indipendentemente dalle oscillazioni dovute alle escursioni di marea e al vento, molto lentamente.

La baia del Mont-Saint-Michel presenta inoltre la particolarità di non disporre di popolazioni endemiche significative di mitili. Il *Mytilus galloprovincialis* è presente nell'ambiente soltanto in quantitativi assai limitati e il *Mytilus edulis* non riesce a riprodursi.

Alla fine degli anni '50, queste condizioni naturali eccezionali hanno indotto alcuni professionisti del dipartimento della Charente a introdurre la mitilicoltura su pali di legno. Questi produttori, consapevoli dei rischi che la sovrapproduzione comporta per l'ambiente e il prodotto, hanno favorito l'istituzione di una normativa rigorosa per l'impianto dei pali di legno. Infine i mitilicoltori hanno previsto, alla luce di esami analitici e organolettici, una procedura per l'inizio e la conclusione della raccolta al fine di evitare raccolte troppo precoci quando i mitili non hanno ancora raggiunto dimensioni sufficienti.

Specificità del prodotto

I mitili della baia del Mont-Saint-Michel appartengono alla specie *Mytilus edulis*, sono allevati su pali di legno e si distinguono nettamente dai mitili ottenuti dalla stessa specie e con lo stesso metodo di allevamento provenienti da altri bacini, soprattutto a causa del notevole tasso di riempimento delle valve, dell'elevato tenore di glucidi e della carne con un colore che va dal giallo all'arancione, della sua consistenza morbida e burrosa e del suo sapore prevalentemente zuccherino.

A causa di queste caratteristiche, le «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» costituiscono un riferimento sul mercato, in particolare per il prezzo di vendita superiore a quello dei prodotti di altri centri di allevamento.

Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto

Negli anni '50, i mitilicoltori originari della baia di Aiguillon, alla ricerca di nuovi siti adatti per l'allevamento di mitili su pali di legno hanno trovato nella baia del Mont-Saint-Michel condizioni particolarmente favorevoli, a causa della pendenza assai leggera e regolare della zona intertidale e delle vie d'accesso tradizionali per la navigazione o il traffico su strada.

Le condizioni batimetriche permettono ai mitili di beneficiare del metodo di allevamento su pali e inducono inoltre caratteristiche termiche e di torbidità delle masse idriche che favoriscono l'abbondanza delle sostanze nutrienti, per cui ai mitili non è apportato alcun tipo di integratore alimentare. Inoltre il tempo di residenza assai importante delle masse d'acqua in fondo alla baia, permette alle successive generazioni di fitoplancton di restare in contatto per un lungo periodo con i mitili e quindi anche di nutrirli abbondantemente.

Altre abbondanti risorse alimentari provengono dai vari ecosistemi della baia e contribuiscono ai notevoli tassi di riempimento come pure alle caratteristiche organolettiche specifiche dei mitili della baia del Mont-Saint-Michel. Fra queste diverse risorse un ruolo importante è svolto dalle microalghe presenti in superficie nelle distese fangose della zona intertidale, poiché si è potuto osservare che il 96 % degli scheletri silicei trovati all'interno dello stomaco dei mitili della baia del Mont-Saint-Michel appartiene a 4 specie di diatomee che colonizzano questi sedimenti.

Peraltro le caratteristiche delle masse d'acqua, che non consentono la presenza del *Mytilus galloprovincialis* e la riproduzione del *Mytilus edulis*, mettono i mitili impiantati nella baia al riparo da forme di concorrenza spaziale e nutrizionale e permettono il loro rapido sviluppo.

Infine è grazie alle diverse misure di controllo della risorsa e di tutela dell'ambiente attuate dai professionisti che questa risorsa può essere valorizzata con le «Moules de bouchots de la baie du Mont Saint Michel».

Perciò l'ambiente geografico della baia del Mont-Saint-Michel permette, grazie al giudizioso sfruttamento delle sue componenti naturali attuato dai professionisti fin dall'inizio di questa produzione, di conferire caratteristiche specifiche ai mitili della specie *Mytilus edulis* allevati su pali di legno.

4.7. *Struttura di controllo:*

Denominazione: Institut national de l'origine et de la qualité (I.N.A.O.)
Indirizzo: 51 rue d'Anjou
75008 Paris
FRANCE

Tel. +33 0153898000
Fax +33 0142255797
E-mail: info@inao.gouv.fr

Denominazione: Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.)
Indirizzo: 59 Bd V. Auriol
75703 Paris Cedex 13
FRANCE

Tel. +33 0144871717
Fax +33 0144973037
E-mail: —

4.8. *Etichettatura:*

In base alle regole stabilite per l'etichettatura dei mitili che beneficiano della denominazione «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» ogni confezione unitaria comporta: il nome della denominazione d'origine protetta «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel», riportato con caratteri di dimensione almeno pari a quelli dei caratteri più grandi che figurano sull'etichettatura, e la dicitura «denominazione di origine protetta» nonché il logo comunitario delle DOP immediatamente prima o dopo il nome della denominazione, senza diciture intermedie.

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2010/C 302/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9

«BEAUFORT»

N. CE: FR-PDO-0217-0106-07.07.2009

IGP () DOP (X)

1. Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

- Denominazione del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Zona geografica
- Prova dell'origine
- Metodo di ottenimento
- Legame
- Etichettatura
- Condizioni nazionali
- Altro (da precisare)

2. Tipo di modifica:

- Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa
- Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati
- Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]
- Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

3. **Modifica (modifiche):**

3.1. *Delimitazione della zona geografica:*

all'elenco dei comuni inclusi nella zona geografica della DOP Beaufort, sono aggiunti i seguenti comuni o parti di comuni: l'intero territorio di Tours in Savoia e di Montsapey (dipartimento della Savoia), in parte Albertville (dipartimento della Savoia) per le sezioni catastali E2, E3, E4.

Spiegazione:

ricevimento di alcune domande concernenti l'inserimento nella zona di produzione della DOP Beaufort.

In collaborazione con una commissione di esperti, è stato pertanto condotto uno studio inteso rendere più chiari gli elementi che caratterizzano la zona di produzione. Tale studio ha portato a stabilire una serie di criteri grazie ai quali è stato possibile rispondere favorevolmente ad alcune delle domande presentate.

Gli elementi che caratterizzano la zona di produzione del Beaufort possono essere riassunti nel seguente modo.

La zona in questione si estende sulla parte geologica delle Alpi interne ed è contraddistinta dalla presenza di suoli di tipo cristallino, che associano suoli limosi e sedimentari. Il carattere aperto degli spazi in altitudine e i larghi versanti hanno consentito la costituzione di grandi distese erbose (alpeggi), a un'altitudine che varia da 1 500 a 3 000 metri.

Grazie a queste diverse altitudini l'erba cresce durante l'intero periodo estivo, da giugno a settembre, ed è ricca di specie foraggiere.

Gli uomini hanno istituito un sistema agrario su diversi livelli che prevede l'utilizzazione del fondo valle, spesso destinato alla fienagione, a complemento dell'impiego dell'alpeggio per il pascolo del bestiame da latte. Nel corso dell'estate uomini e animali seguono la crescita dell'erba, spostandosi in funzione dell'altitudine.

Il formaggio Beaufort è dunque il frutto dell'adattamento umano ai vincoli imposti dalla natura in questa regione delle Alpi settentrionali.

Infine tutta la zona di produzione è contrassegnata da attività, in epoca antica e attuale, di fabbricazione di un formaggio a pasta pressata cotta di tipo grasso.

Alcuni attestati relativi alla fabbricazione del Beaufort risalgono al 1600.

Dopo aver verificato che i territori proposti presentano effettivamente le caratteristiche suindicate, si è deciso di integrarli nella zona di produzione del Beaufort.

3.2. *Legame con l'ambiente geografico:*

nessuna modifica sostanziale, attuazione secondo il piano previsto dal regolamento (CE) n. 510/2006.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«BEAUFORT»

N. CE: FR-PDO-0217-0106-07.07.2009

IGP () DOP (X)

1. **Denominazione:**

«Beaufort».

2. **Stato membro o paese terzo:**

Francia.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1. Tipo di prodotto:

classe 1-3 Formaggi.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

il Beaufort è un formaggio fabbricato, secondo la tecnica della pasta pressata cotta, esclusivamente con latte di mucca intero, lavorato crudo e con l'aggiunta di caglio, quindi cotto, pressato, salato in salamoia e poi in superficie e stagionato per almeno 5 mesi. La sua pasta è morbida e burrosa, di un colore che varia dall'avorio al giallino, e può presentare una sottile sfogliatura orizzontale e piccoli fori («occhi di pernice»). Le forme, piatte e con scalzo concavo, pesano da 20 a 70 chilogrammi, hanno un diametro da 35 a 75 centimetri e un'altezza di scalzo da 11 a 16 centimetri, la crosta raschiata, pulita e resistente, di colore uniforme da giallo a marrone, un tenore minimo del 48 % di materia grassa per 100 grammi di formaggio, dopo completa essiccazione, e un tenore in materia secca inferiore a 61 grammi per 100 grammi di formaggio dopo la stagionatura.

Ogni forma è identificata mediante una placca di caseina blu che riporta il codice di ciascun caseificio.

Quando il formaggio è venduto confezionato i pezzi devono obbligatoriamente presentare una parte di crosta caratteristica della denominazione, da cui possono tuttavia essere eliminati i microrganismi. Se il formaggio è commercializzato dopo essere stato grattugiato, è vietato l'uso della denominazione «Beaufort».

Il latte utilizzato per la fabbricazione deve provenire unicamente da mandrie a orientamento lattiero composte da mucche di razze locali, Tarine e Abondance, che soddisfino i criteri della sezione principale del libro genealogico o siano state dichiarate tali sulla base di caratteri fenotipici riconosciuti.

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

le materie prime che fanno parte della composizione del Beaufort sono:

- il latte crudo e intero ottenuto o da una mungitura e non raffreddato o miscelando il latte di due mungiture, una raccolta entro 2 ore al massimo dalla mungitura e non raffreddata e l'altra raffreddata,
- il presame proviene dalla macerazione di caglio su ricotta. Se necessario, è permesso l'uso complementare di presame commerciale,
- gli starter termofili sono perlopiù costituiti da lattobacilli. La ricotta con aggiunta di caglio serve al tempo stesso per la coltura degli starter e per ottenere presame,
- il sale, apportato prima con una salatura in salamoia per 24 ore e poi durante la stagionatura,
- il formaggio reca una placca di caseina blu ed elementi di tracciabilità scritti con inchiostro alimentare.

Per la fabbricazione del Beaufort è vietato l'uso di qualsiasi altro prodotto.

3.4. Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

l'alimentazione delle vacche da latte, di razza pura Tarine e Abondance, prevede:

- durante l'inverno, almeno 13 kg di fieno ai quali possono essere aggiunti 3 kg di erba medica disidratata e frantumata. L'alimentazione complementare non può superare in media 1/3 del peso della razione di base per le bovine in lattazione. I mangimi composti sono ottenuti da specie definite e da varietà non transgeniche e devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche: 0,94 UFL, 123 PDIE e 119 PDIN,

- nel periodo estivo, erba da pascolo. Nelle vallate l'alimentazione complementare, dello stesso tipo di quella invernale, può prevedere in media 2,5 kg/giorno/vacca in lattazione sul patrimonio lattiero. In alpeggio, l'alimentazione complementare non può superare 1,5 kg/vacca in lattazione/giorno in media sul patrimonio lattiero,
- tra i 2 tipi di razione di base, è ammesso un periodo di transizione di 15 giorni in primavera e in autunno.

L'apporto di foraggio ottenuto al di fuori della zona geografica è consentito soltanto come complemento. Almeno il 75 % del fabbisogno di fieno e pascolo del patrimonio lattiero deve provenire dalla zona geografica, in modo che almeno il 75 % della produzione di latte sia ottenuta da foraggi della zona.

Il 20 % almeno del fabbisogno annuo di fieno deve provenire dalla zona geografica.

I prati sono oggetto di metodi di allevamento tradizionali del bestiame e di ripartizione delle deiezioni. Su prati, pascoli e alpeggi utilizzati nella filiera del Beaufort non può essere praticato lo spandimento dei fanghi di depurazione o di prodotti derivati.

3.5. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:*

La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura per almeno 5 mesi devono avvenire nella zona geografica.

3.6. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:*

Quando il formaggio è venduto preconfezionato, i pezzi devono obbligatoriamente presentare una parte di crosta caratteristica della denominazione, da cui tuttavia possono essere eliminati i microrganismi. Se il formaggio è commercializzato dopo essere stato grattato, è vietato l'uso della denominazione Beaufort.

3.7. *Norme specifiche in materia di etichettatura:*

L'etichettatura dei formaggi che beneficiano della denominazione di origine «Beaufort» deve recare la denominazione, scritta utilizzando caratteri di dimensioni pari almeno ai due terzi di quelli più grandi che figurano sull'etichetta stessa.

Detta denominazione di origine non può essere accompagnata da indicazioni di qualità o da altre menzioni nell'etichettatura, nella pubblicità, su fatture o documenti commerciali, ad eccezione:

- di particolari marchi commerciali o di fabbrica,
- dei termini «été» e «chalet d'alpage» il cui uso è ammesso alle seguenti condizioni:
 - a) «été» per la produzione lattiero-casearia che va da giugno a ottobre incluso, compreso il latte d'alpeggio;
 - b) «chalet d'alpage» per la produzione estiva lavorata due volte al giorno in baite a un'altitudine superiore ai 1 500 metri, secondo metodi tradizionali che prevedono al massimo l'uso della produzione lattiera di una sola mandria nella baita.

Oltre alla placca di caseina blu, specifica del Beaufort, i formaggi prodotti secondo le regole specifiche stabilite per l'uso della menzione «chalet d'alpage» devono recare un'ulteriore placca di caseina conforme alla descrizione del punto precedente. Inoltre ogni anno, prima della transumanza in alpeggio, i caseifici che utilizzano la menzione «chalet d'alpage» devono impegnarsi con l'Institut national des appellations d'origine a rispettare le succitate regole specifiche di produzione.

Quando il formaggio è venduto preconfezionato, i pezzi devono obbligatoriamente presentare una parte di crosta caratteristica della denominazione, da cui tuttavia possono essere eliminati i microrganismi.

Se il formaggio è commercializzato dopo essere stato grattato, è vietato l'uso della denominazione «Beaufort».

4. **Delimitazione concisa della zona geografica:**

La zona di produzione del Beaufort si estende sulle montagne del Beaufortain, della Tarentaise e della Maurienne. Comprende una parte del dipartimento della Savoie e un settore contiguo nel dipartimento della Haute Savoie.

La produzione del latte, la lavorazione e la stagionatura dei formaggi sono effettuate nella zona geografica che include il territorio dei seguenti comuni.

Département della Savoie

Arrondissement di Albertville:

Canton di Albertville: Rognaix, La Bâthie, Cevins, Saint-Paul-sur-Isère, Esserts-Blay, Tours-en-Savoie, parte del comune di Albertville che rientra nelle sezioni catastali E2, E3 et E4.

Canton di Ugine: La Giettaz, Flumet, Notre-Dame-de-Bellecombe, Crest-Voland, Cohennoz, Saint-Nicolas-la-Chapelle.

Canton di Beaufort: Beaufort, Hauteluce, Queige, Villard-sur-Doron.

Canton di Bourg-Saint-Maurice: Bourg-Saint-Maurice, Les Chapelles, Montvalezan, Sainte-Foy-Tarentaise, Sééz, Tignes, Val-d'Isère, Villaroger.

Canton di Aime: Aime, Belentre, La Côte-d'Aime, Granier, Landry, Mâcot-la-Plagne, Montgirod, Peisey-Nancroix, Valezan.

Canton di Bozel: Les Allues, Bozel, Brides-les-Bains, Champagny-en-Vanoise, Feissons-sur-Salins, Montagny, La Perrière, Planay, Pralognan-la-Vanoise, Saint-Bon-Tarentaise.

Canton di Moûtiers: Aigueblanche, Les Avanchers-Valmorel, Le Bois, Bonneval, Feissons-sur-Isère, Fontaine-le-Puits, Hautecour, Moûtiers, La Léchère, Notre-Dame-du-Pré, Saint-Jean-de-Belleville, Saint-Marcel, Saint-Martin-de-Belleville, Saint-Oyen, Salins-les-Thermes, Villarlurin.

Arrondissement di Saint-Jean-de-Maurienne:

Canton d'Aiguebelle: Montsapey.

Canton di La Chambre: La Chambre, La Chapelle, Les Chavannes-en-Maurienne, Montaimont, Montgellafroy, Notre-Dame-du-Cruet, Saint-Alban-des-Villards, Saint-Avre, Saint-Colomban-des-Villards, Saint-Etienne-de-Cuines, Saint-François-Longchamp, Sainte-Marie-de-Cuines, Saint-Martin-sur-la-Chambre, Saint-Rémy-de-Maurienne.

Canton di Saint-Jean-de-Maurienne: Albiez-le-Jeune, Albiez-Montrond, Le Châtel, Fontcouverte-la-Toussuire, Hermillon, Jarrier, Montricher-Albanne, Montvernier, Pontamafrey-Montpascal, Saint-Jean-d'Arves, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Julien-Mont-Denis, Saint-Pancrace, Saint-Sorlin-d'Arves, Villarembert, Villargondran.

Canton di Saint-Michel-de-Maurienne: Orelle, Saint-Martin-d'Arc, Saint-Martin-de-la-Porte, Saint-Michel-de-Maurienne, Valloire, Valmeinier.

Canton di Modane: Aussois, Avrieux, Fourneaux, Freney, Modane, Saint-André, Villarodin-Bourget.

Canton di Lanslebourg-Mont-Cenis: Bessans, Bonneval-sur-Arc, Bramans, Lanslebourg-Mont-Cenis, Lanslevillard, Sollières-Sardières, Termignon.

Département della Haute-Savoie

Arrondissement di Bonneville:

Canton di Sallanches: Comune di Praz-sur-Arly.

Canton di Saint-Gervais-les-Bains: parte del comune di Contamines-Montjoie costituita dai quattro alloggi così indicati sulla mappa catastale: La Roselette, Les Besoëns, Les Tierces e Les Coins.

5. Legame con la zona geografica:

5.1. Specificità della zona geografica:

l'ambiente naturale della denominazione Beaufort è caratterizzato dall'appartenenza ai massicci della zona interna delle Alpi, definiti da:

- i massicci cristallini interni compatti e le rocce sedimentarie della zona di Briançon,
- in parte i massicci cristallini esterni, che associano le rocce sedimentarie tenere di tipo scistoso alle rocce cristalline dure,
- l'assenza di falesie di calcare duro su importanti porzioni del territorio,
- un rilievo di tipo «morbido», in genere caratteristico dei suoli limosi, in cui non sono presenti ghiaioni a grandi blocchi,
- un clima caratteristico delle Alpi interne e intermedie, al riparo dall'influenza diretta dei flussi occidentali (precipitazioni in genere più deboli, maggiore luminosità rispetto alle altre Alpi settentrionali), che corrisponde al limite della zona del larice e ai suoi margini prossimi.

In questa regione particolare si trovano grandi estensioni di superfici erbose da alpeggio tra 1 500 e 3 000 m (piano alpino maggioritario), caratterizzate da una notevole presenza di dicotiledoni nella flora che conferisce un carattere aromatico ai pascoli. Queste vaste superfici scaglionate su forti pendenze costituiscono una delle principali caratteristiche della zona DOP Beaufort.

Su queste superfici di alpeggio si sono sviluppate pratiche pastorali che singolarmente o complessivamente non si trovano in pari misura in altre zone delle Alpi e che costituiscono un sistema unico.

L'organizzazione è descritta in modo schematico da M. DUBOIS (1996), sulla base dei lavori di ARBOS (1922), BLANCHARD (1938) e REFFAY (1967).

«All'inizio del XX secolo, si potevano distinguere due principali sistemi di allevamento.

- le grandi montagne, in cui le mandrie accudite dai pastori erano formate da numerose vacche da latte (da 50 a oltre 100), indispensabili per la produzione quotidiana di grosse forme di formaggio a pasta pressata cotta,
- le piccole montagne in cui le aziende agricole erano familiari. La mungitura era effettuata nelle baite e il concime o le deiezioni erano distribuiti sulle parti private dell'alpeggio, che venivano coltivate o falciate. Potevano esserci dei pascoli temporanei, per salire a un'altitudine superiore o per utilizzare un altro versante della montagna. Questi erano tuttavia molto meno numerosi rispetto alle grandi montagne. Le mandrie, di dimensioni più limitate, erano sorvegliate. La fabbricazione di piccoli formaggi di tipo reblochon o tomme era realizzata nelle baite. A volte era già organizzata la consegna del latte ai caseifici.»

Nelle Alpi, l'allevamento bovino a orientamento lattiero si è mantenuto soltanto nelle parti settentrionali con un clima sufficientemente umido. Negli altri settori delle Alpi, gli alpeggi sono stati occupati dagli ovini o, in misura inferiore, dai caprini a partire dagli anni '60.

Attualmente, la taglia degli alpeggi e l'importanza delle unità pastorali in altitudine continuano a essere caratteristiche della zona geografica del Beaufort. Infatti le unità pastorali di altitudine delle regioni che rientrano in questa zona geografica rappresentano il 92 % delle unità di altitudine del dipartimento Savoie:

- i pascoli temporanei delle mandrie sui grandi alpeggi sono stati preservati grazie alla messa a punto di apparecchi per mungitura mobili, pertanto anche in questa fase lo spostamento non riguarda più l'intera azienda. Si ritrovano i due sistemi di grandi e piccole montagne, che corrispondono in genere alla presenza o meno di un apparecchio mobile per la mungitura, spostato a scadenze di 2-7 giorni. I ricoveri per la notte sono erpicati quando resta del tempo disponibile. La mungitura nelle baite è ancora una pratica comune in Val d'Arly e nella Maurienne

- la lavorazione in alpeggio è assai meno frequente ed è caduta in disuso con lo sviluppo di centri di lavorazione a valle. Tuttavia il sistema degli alpeggi, rispetto agli altri sistemi lattiero-caseari, richiede ancora una forte presenza umana e permette di mantenere piccole strutture, oggi scomparse in pianura.

Nel Beaufortain e nella Tarentaise esistono anche pratiche di lavorazione intensive: l'apparecchio per la mungitura è in alcuni casi spostato 2 volte al giorno, le aree di attesa e di riposo sono epicate regolarmente. Questi alpeggi, che si trovano a diverse altitudini ed esposizioni, sono utilizzati secondo il principio di seguire la crescita dell'erba e di approfittare della buona ripartizione della vegetazione.

Gli alpeggi hanno permesso e permettono ancora di liberare le parcelle a valle per lo sfalcio e pertanto di conservare i mangimi per l'inverno. I fondivalle che dispongono di parcelle da sfalcio piane sono perciò particolarmente interessanti.

Il miglioramento delle vie di comunicazione ha notevolmente modificato questo equilibrio e la lavorazione in alpeggio è ormai rara, dato che è possibile portare il latte a valle. Quindi ora il fondovalle è il luogo di produzione dei formaggi, con l'eccezione delle baite che fabbricano il Beaufort Chalet d'Alpage.

Se le grotte esistenti negli alpeggi permettono di iniziare la stagionatura, questa fase della lavorazione è proseguita da personale specializzato a valle.

5.2. Specificità del prodotto:

nell'universo dei formaggi a pasta pressata cotta, il Beaufort si distingue ormai da moltissimo tempo. In occasione dell'indagine agricola del 1929, il nome Beaufort è stato nettamente distinto dagli altri tipi di groviera. «L'ispettore forestale precisa che la groviera di Beaufort è venduta con la denominazione Beaufort, e non semplicemente con quella di groviera, dato che la prima consente di effettuare la vendita a un prezzo superiore».

Questa distinzione si trova anche nelle pagine dedicate alla fabbricazione della groviera in Savoia, scritte questa volta dal direttore del caseificio-scuola di Bourg-Saint-Maurice. Nell'introduzione, egli precisa che: «Il formaggio di groviera è fabbricato in Francia soltanto nei dipartimenti orientali, Jura, Doubs, Haute-Savoie, Savoie, con latte vaccino parzialmente scremato». Aggiunge poi che i principali centri di produzione della Savoia sono situati nei distretti amministrativi di Albertville e di Chambéry «dove si fabbrica quasi esclusivamente del groviera di tipo Emmental e del Comté. In altre regioni della Savoia, cioè le valli di Beaufort, della Haute-Tarentaise e della Maurienne, si fabbrica un tipo di groviera speciale e assai caratteristico, il «Beaufort», che si ottiene lavorando il latte intero, cioè non scremato. Questo tipo di formaggio è fabbricato soprattutto negli alpeggi di alta montagna, tra 1 500 e 2 000 m di altitudine...» Più oltre cita direttamente il nome Beaufort scrivendo che questo formaggio di alpeggio è «detto di Beaufort». Il groviera del Beaufortain, apprezzato dai turisti che visitano sempre più numerosi quest'area, prende dunque una denominazione specifica, quella di Beaufort. Cerca così di rivendicare la sua specificità, tra l'altro la fabbricazione in alpeggio, e cioè una modalità di fabbricazione che, in altre zone delle Alpi, i caseifici hanno contribuito a far scomparire.

Nel 1945, il decreto n. 45-1245, che definisce tutti i formaggi francesi, accorda la denominazione «Beaufort» ai formaggi «fabbricati esclusivamente con latte vaccino, a pasta cotta, pressata e salata con crosta asciutta... la zona di fabbricazione è limitata ai dipartimenti di Savoie e Haute Savoie».

Ancor oggi il Beaufort si distingue dagli altri formaggi a pasta pressata cotta in particolare per:

- la sua fabbricazione, immediatamente dopo la fine della mungitura, con latte intero crudo.
- l'uso di una forma di legno detta «cerchio da forma» che conferisce al formaggio uno scalzo concavo.
- pratiche di trasformazione tradizionali (utilizzo di colture di starter selvatici e messa in forma del formaggio in tessuti di lino, inoltre il cerchio del Beaufort deve essere girato durante la pressatura).
- una pasta senza occhielli o quasi.

5.3. *Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):*

Le specificità dell'ambiente descritte al punto 6-1 comportano una grande ricchezza della flora e una notevole diversità delle specie vegetali esistenti. Vi figurano tutti i gruppi fitosociologici di formazioni erbose, lande d'altitudine (landines) e lande utilizzati per l'alpeggio.

Secondo DORIOZ *et al.* (2000), «si tratta una decina di associazioni vegetali che comprendono in tutto oltre 250-300 specie di piante superiori». I contrasti a livello edafico e le interazioni suolo-pratiche spiegano questa forte differenziazione della copertura vegetale (DORIOZ 1995; INRA, 1994). Il suolo varia con notevole rapidità, su scala decametrica, secondo la durata dell'innevamento, le rocce madri locali, il tratto a monte e la circolazione di acqua nei versanti e, infine, l'inclinazione delle rocce, da un versante all'altro di una stessa montagna (DORIOZ e VAN OORT, 1991). Questa variabilità si traduce, in uno stesso settore o perfino nel corso di una stessa giornata di pascolo, in un'offerta foraggera assai diversificata, dovuta a tutta una serie di ambienti e di piante che variano da calcicole a acidofile, da xerofile a fresche (LEGROS *et al.*, 1987; DORIOZ, 1995).

In uno studio recente (BORNARD et BASSIGNANA, 2001a e 2001b), il Cemagref di Grenoble ha distinto 19 diversi tipi di prato in funzione di un uso agronomico, in continuità con la Valle d'Aosta. Gli autori rilevano a proposito di alcuni di questi tipi di prato un'analogia da un lato con le formazioni erbose delle Alpi settentrionali esterne umide (BORNARD e DUBOST, 1992, BRAU-NOGUE, 1996) e dall'altro con le formazioni erbose delle Alpi francesi interne meridionali (JOUGLET, 1999).

Come la flora mediterranea ben nota per i suoi profumi e sapori aromatici, dal punto di vista dell'appetibilità la flora di alpeggio, quando le precipitazioni sono relativamente limitate come nel caso delle Alpi interne, presenta apparentemente una varietà di aromi che si ritrova nelle qualità organolettiche assai particolari e tipiche del Beaufort (DUMONT e ADDA, 1978, BUCHIN *et al.* 1999; ASSELIN *et al.*, 1999, in DORIOZ *et al.*, 2000).

Pertanto, alcuni conduttori di alpeggio ritengono spesso che i gruppi di «combes à neige» caratteristiche di ambienti che presentano una forte persistenza della copertura nevosa e specie del tipo *Ligusticum mutellina* forniscono un foraggio particolarmente favorevole alla qualità del formaggio (PARTY, 1995).

Il sistema pastorale è basato sulla valorizzazione di questa grande ricchezza della flora mediante allevamenti di razze locali, *Tarine* e *Abondance*, condotti secondo pratiche pastorali interamente basate sull'ambiente naturale. Fin dal 1963, E. QUITTET ne dava la seguente descrizione: «la razza *Tarine* possiede notevoli capacità di resistenza alle condizioni di vita più dure, dovute soprattutto al suo modo di vita (soggiorni estivi in alpeggio tra 1 500 e 2 000 m. di altitudine). Si mantiene a lungo in buona salute, nonostante i parti a scadenze regolari. Ha una notevole attitudine a utilizzare, con rendimenti caseari accettabili, foraggi grossolani per il periodo invernale... La *Tarine* è un'eccellente vacca da latte soprattutto per i climi duri.»

Pertanto, la lavorazione del «latte caldo» permette di salvaguardare le qualità originali del latte ed è perfettamente coerente con una fabbricazione di tipo grasso, senza scrematura, che utilizza starter selvatici. L'uso di un cerchio convesso consente di adeguarsi alle importanti variazioni del quantitativo di latte prodotto in alpeggio, di mantenere la temperatura all'interno del formaggio durante la fase della pressatura e di stabilizzare la forma. La stagionatura in grotta fresca, essenziale per la qualità del formaggio, corrisponde a una fase in cui il prodotto è mantenuto per quanto possibile nelle condizioni climatiche del sito di produzione ed è perfettamente coerente con la fabbricazione di un formaggio di tipo grasso.

Tutte le pratiche di produzione e di trasformazione costituiscono un sistema coerente, collegato alle specificità del prodotto, che permette di esprimere anche nel prodotto finito la diversità aromatica della flora.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

<http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/CDCAOP/CDCBeaufort.pdf>

AIUTO DI STATO — GERMANIA**Aiuto di Stato C 22/10 (ex N 701/09)****Aiuto per l'assunzione di assistenti addetti all'innovazione (R&S)****Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 302/13)

Con lettera del 29 settembre 2010, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura riguardo alla quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commission européenne
Direction générale de la concurrence
Greffe des aides d'État
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22961242

Dette osservazioni saranno comunicate alla Germania. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

PROCEDIMENTO

Con lettera del 17 dicembre 2009, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione una modifica del regime per l'assunzione di assistenti addetti all'innovazione in Sassonia, che era la proroga di un regime (N 583/94) adottato inizialmente il 19 dicembre 1994 nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo del 1986 e successivamente prorogato nel 1998 e nel 2005.

DESCRIZIONE DELLA MISURA

Nel quadro del regime viene concesso un aiuto per l'assunzione da parte di PMI di «assistenti all'innovazione», cioè di persone in possesso di laurea o di diploma di altri istituti d'istruzione superiore con almeno tre anni di studi post-secondari, o di giovani ricercatori provenienti da università o organizzazioni di ricerca. Gli assistenti saranno assegnati a funzione nuova per almeno 12 mesi e per la durata dell'aiuto si dedicheranno ad un progetto di RSI a carattere tecnologico innovativo o alla gestione dell'innovazione nelle PMI.

La base giuridica del regime è la seguente:

— paragrafi 23 e 44 della Legge finanziaria della Sassonia [*Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO)*] del 10 aprile 2001 (*SächsGVBl. S. 153*), modificata dal paragrafo 2 della Legge del 12 dicembre 2008 (*SächsGVBl. S. 866*),

— disposizioni amministrative generali del Ministero delle finanze della Sassonia [*Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung (VwV-SäHO)*] del 27 giugno 2005 (*SächsABl. SDr. S. S 226*), modificate dal *Verwaltungsvorschrift* del 28 dicembre 2006 (*SächsABl. 2007 S. 180*) e dal *Verwaltungsvorschrift* dell'11 dicembre 2007 (*SächsABl. SDr. S. 538*),

— programma operativo della Sassonia per il Fondo sociale europeo, obiettivo: Coesione [*Operationelles Programm des Freistaates Sachsen für den Europäischen Sozialfonds (ESF) im Ziel «Konvergenz»*] per il periodo 2007-2013, CCI-N.: 2007 DE 051 PO 004 del 20 luglio 2007.

Lo stanziamento del regime, la cui durata è prevista fino al 31 dicembre 2015, ammonta a 30 milioni di euro. L'autorità che concede l'aiuto è la *Sächsische Aufbaubank — Förderbank — (SAB)* di Dresda, che è una banca per lo sviluppo della Sassonia.

I beneficiari dell'aiuto sono PMI con una sede di attività (*Betriebsstätte*) in Sassonia. L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta e avrà una durata massima di 36 mesi: nei primi 24 mesi il beneficiario potrà ricevere fino al 50 % dei costi salariali, negli ultimi 12 mesi soltanto il 25 %. L'importo totale dell'aiuto non supererà i 62 500 EUR pro capite. In linea di massima, ogni impresa potrà creare due posti di assistente all'innovazione. Il regime notificato non sarà cumulato con aiuti provenienti da altre fonti e destinati a coprire gli stessi costi.

VALUTAZIONE

Malgrado l'importo limitato dell'aiuto, la Germania ha rifiutato esplicitamente di conformarsi alle condizioni del regolamento «de minimis»⁽¹⁾ e di attuare la misura come aiuto d'importanza minore, che è escluso dal campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e pertanto non costituisce aiuto di Stato. Inoltre, le autorità tedesche hanno proposto di valutare la misura direttamente ai sensi del trattato.

La Commissione solleva dubbi circa l'opportunità di valutare il regime direttamente ai sensi del trattato chiedendosi se la base giuridica appropriata per la valutazione della compatibilità del regime con il mercato interno non sia piuttosto la disciplina RSI del 2006⁽²⁾, eventualmente nel quadro delle disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria⁽³⁾ relativa agli aiuti a favore dell'occupazione.

Disciplina RSI

Conformemente alla sezione 5.1 della disciplina RSI, l'aiuto e quindi anche la riduzione dei costi salariali sono considerati costi ammissibili se sono direttamente collegati all'attuazione di un progetto concreto nel settore R&S da parte di un'impresa. Il regime, invece, prevede l'assunzione a tempo determinato o indeterminato di personale che non si dedicherebbe a progetti R&S specifici ma piuttosto ad una non meglio definita attività generale di R&S senza un obiettivo concreto.

La sezione 5.7 della disciplina RSI stabilisce condizioni per la messa a disposizione di personale altamente qualificato. Tra l'altro, questo personale deve essere messo a disposizione della PMI che riceve l'aiuto soltanto da un organismo di ricerca o da una grande impresa. La misura notificata non prevede la messa a disposizione, ma l'assunzione temporanea, con la prospettiva di un contratto a tempo indeterminato, di nuovo personale, per esempio giovani laureati in cerca di occupazione.

Pertanto, la Commissione dubita che il regime notificato sia conforme alla disciplina RSI.

Aiuti a favore dell'occupazione

L'articolo 15 del regolamento generale di esenzione per categoria prevede aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI. L'intensità di aiuto non deve superare il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese e il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese. L'intensità di aiuto prevista della misura notificata è superiore ai massimali indicati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

⁽²⁾ Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

Nel quadro del regime notificato i costi salariali sarebbero ammissibili per tre anni, mentre il regolamento generale di esenzione per categoria prevede un massimo di due anni.

Il medesimo regolamento stabilisce che i costi salariali sono ammissibili soltanto nella misura in cui riguardano posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento. Stando alle informazioni trasmesse dalla Germania, non sembra che nel quadro del regime notificato gli assistenti all'innovazione sarebbero collegati ad un progetto d'investimento.

Per questi motivi, la Commissione dubita che il regime notificato rispetti i criteri di cui all'articolo 15 del regolamento generale di esenzione per categoria.

L'articolo 40 del regolamento generale di esenzione per categoria autorizza aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 18, del medesimo regolamento. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi e sono previste condizioni aggiuntive. Tenuto conto della durata prevista del regime di 36 mesi e della definizione di lavoratore svantaggiato, la Commissione dubita che la misura e il suo campo di applicazione rispettino le condizioni stabilite nel regolamento generale di esenzione per categoria.

Valutazione effettuata direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

Per le ragioni summenzionate, dopo una valutazione preliminare della misura, la Commissione dubita che l'aiuto notificato possa essere considerato compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE alla luce sia della disciplina RSI che del regolamento generale di esenzione per categoria.

Poiché le misure notificate rientrano sia nel campo di applicazione della disciplina RSI che del regolamento generale di esenzione per categoria, la Commissione è vincolata nell'esercizio della discrezionalità prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE da questi due testi. In questa fase non si ritiene che la Germania abbia presentato argomenti tali da indurre la Commissione ad applicare nuovamente la discrezionalità prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, gli aiuti di Stato concessi illegalmente possono formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«Die Kommission hat für die oben genannte Maßnahme beschlossen, aus den im Folgenden dargestellten Gründen das förmliche Prüfverfahren nach Artikel 108 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (nachstehend ‚AEUV‘ genannt) zu eröffnen.

1. VERFAHREN

- (1) Deutschland meldete mit Schreiben vom 17. Dezember 2009, das am selben Tag registriert wurde, bei der Kommission gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV die Änderung einer Regelung für Innovationsassistenten in Sachsen an. Die Kommission forderte mit Schreiben vom 17. Februar 2010 ergänzende Informationen an. Mit Schreiben vom 19. Februar 2010, das am selben Tag registriert wurde, beantragte Deutschland eine Verlängerung der Antwortfrist, die die Kommission mit Schreiben vom 25. Februar 2010 gewährte.
- (2) Am 24. März 2010 fand ein Treffen zwischen Vertretern Deutschlands und der Kommission statt. Mit Schreiben vom 12. April 2010, das am selben Tag registriert wurde, beantragte Deutschland eine weitere Verlängerung der Antwortfrist, die die Kommission mit Schreiben vom 19. April 2010 gewährte. Mit Schreiben vom 12. Mai 2010, das am selben Tag registriert wurde, erteilte Deutschland zusätzliche Auskünfte. Mit Schreiben vom 14. Juni 2010 forderte die Kommission weitere Informationen an, die Deutschland mit Schreiben vom 12. Juli 2010, das am selben Tag registriert wurde, erteilte. Am 23. Juli 2010 übermittelte die Kommission ein Schreiben an den sächsischen Ministerpräsidenten.

2. BESCHREIBUNG DER MASSNAHME

2.1 Ursprüngliche Beihilferegelung

- (3) Die ursprüngliche Beihilferegelung wurde am 19. Dezember 1994 ⁽¹⁾ (N 583/94) nach dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen von 1986 ⁽²⁾ angenommen.
- (4) Die erste Verlängerung der ursprünglichen Regelung wurde von der Kommission am 3. März 1998 nach dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen von 1996 ⁽³⁾ angenommen (N 493/97). Eine weitere Verlängerung wurde am 26. Januar 2005 ⁽⁴⁾ ebenfalls nach dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen von 1996 genehmigt (N 550/04) und lief am 31. Dezember 2009 aus.

2.2 In Rede stehende Beihilferegelung

- (5) Ziel der Regelung ist nach Angaben Deutschlands die ‚Schaffung und Sicherung zukunftsfähiger Arbeitsplätze durch die Erhöhung der Innovations- und Wettbewerbs-

fähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ⁽⁵⁾ der gewerblichen Wirtschaft [...] und die Erhöhung der beruflichen Mobilität zwischen Wissenschaft und Wirtschaft‘. Deutschland zufolge soll die Regelung die Innovationskapazität von KMU verbessern und zu stärkerem wirtschaftlichem Wachstum, höherer Wettbewerbsfähigkeit von KMU und mehr Beschäftigung führen, womit ein Beitrag zur Umsetzung der Strategie von Lissabon geleistet werde. Deutschland begründet die geplante Verlängerung damit, dass die Zahl der Unternehmen, die Innovationsassistenten beschäftigen, weiter erhöht werden müsse, da die Assistenten aller Voraussicht nach zu einer stärkeren Beteiligung von KMU an FuEuI-Vorhaben Sachsen und damit zur Verringerung des Unterschieds zu den westdeutschen Bundesländern beitragen würden.

- (6) Deutschland zufolge haben die FuE-Tätigkeiten von Unternehmen in Sachsen als Folge der Planwirtschaft und des Transformationsprozesses noch immer kein den westdeutschen Bundesländern vergleichbares Niveau erreicht. So liege der Anteil von Beschäftigten, die in einem Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern tätig sind, in den westdeutschen Ländern bei 31 %, in Sachsen hingegen bei nur 22 %. Die wirtschaftliche Struktur des KMU-Sektors in Sachsen erweise sich als eine wesentliche Beschränkung bei der Gewinnung und Umsetzung neuer Forschungsergebnisse, was u. a. zurückzuführen sei auf geringere Möglichkeiten der Eigenfinanzierung von FuE, schlechtere Fremdfinanzierungskonditionen, höhere Eingangsbarrieren wegen des höheren Fixkostenanteils und der bei einem Misserfolg von Innovationsprojekten schwerer wiegenden existentiellen Konsequenzen, begrenzte Möglichkeiten für die Einstellung qualifizierten Personals aufgrund der erforderlichen Gehaltszahlungen und die fehlende Kapazität, um sich überhaupt mit FuE befassen zu können. Insgesamt arbeiteten in Deutschland etwa 81 % des FuE-Personals der Wirtschaft in Großunternehmen mit über 500 Beschäftigten. In Sachsen liege dieser Anteil bei lediglich etwa 33 %. Die relative Schwäche der sächsischen Wirtschaft zeigt sich Deutschland zufolge auch bei der Wahl des Arbeitsortes hochqualifizierter Personen. So habe Sachsen von den erwerbstätigen akademischen Nachwuchskräften des Prüfungsjahrgangs 2005 unter Berücksichtigung von Zu- und Abwanderungen einen Schwund von über 21 % zu verzeichnen gehabt. Bei den klassischen technischen Studiengängen wie der Elektrotechnik und dem Maschinenbau sowie bei den Wirtschaftsingenieuren habe der Saldo für Fachhochschulabsolventen sogar bei – 36 % und für Universitätsabsolventen bei – 41 % gelegen. Sachsen liege mit einer FuE-Intensität in der Wirtschaft von 1,07 % des BIP weit hinter dem erfolgreichsten Bundesland, das 3 % erreicht, zurück. Pro 1 000 Erwerbspersonen habe Sachsens Wirtschaft im Jahr 2005 4,3 FuE-Beschäftigte aufgewiesen, der deutsche Durchschnitt habe bei 7,5 gelegen. Aus Sachsen seien 2008 nur 2,0 % aller Patentanmeldungen in Deutschland gekommen. Ferner bestehe ein großes Produktivitätsgefälle: Die Produktivität in Sachsen liege um mehr als 20 % unter dem deutschen Durchschnitt und sogar unter dem Schnitt der ostdeutschen Länder.

⁽¹⁾ ABl. C 395 vom 31.12.1994, S. 14.

⁽²⁾ ABl. C 83 vom 11.4.1986, S. 2.

⁽³⁾ ABl. C 45 vom 17.2.1996, S. 5.

⁽⁴⁾ ABl. C 95 vom 20.4.2005, S. 9.

⁽⁵⁾ Im Sinne der KMU-Definition in der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).

- (7) Was die besondere Form der Regelung und die festgelegten Voraussetzungen angeht, macht Deutschland geltend, eine Beschränkung auf Innovationsassistenten aus Forschungseinrichtungen oder großen Unternehmen mit mehrjähriger Berufserfahrung laufe dem Ziel der Regelung zuwider, dass möglichst viele Innovationsassistenten eingestellt werden. Im Rahmen der Regelung sollten Berufsanfänger unmittelbar im Anschluss an ihr Studium eingestellt werden, damit das aktuellste, gerade an den Hochschulen gelehrt Wissen in die KMU gelange. Die Innovationsassistenten sollten die begünstigten KMU dabei unterstützen, ihre Innovationskapazität zu verbessern und überhaupt FuE-Tätigkeiten aufzunehmen. Die Einstellung hochqualifizierten Personals mit mehrjähriger Berufserfahrung würde dagegen weit über das Ziel der in Rede stehenden Regelung hinausgehen und sei vielmehr für KMU geeignet, die im Innovationsprozess bereits weiter fortgeschritten sind.
- 2.2.1 Innovationsassistenten*
- (8) Gefördert werden soll die Schaffung von Stellen für ‚Innovationsassistenten‘. Zu verstehen sind darunter Absolventen von Hochschulen, Fachhochschulen und Berufsakademien, die ein mindestens dreijähriges Studium abgeschlossen haben, sowie junge Forscher von Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die von KMU beschäftigt werden.
- (9) Für die Assistenten müssen neue Stellen geschaffen werden, d. h., sie dürfen nicht andere Mitarbeiter ersetzen. Während des Förderzeitraums müssen sie an einem Thema im Bereich FuEul mit innovativem, technologieorientiertem Inhalt oder im Innovationsmanagement innerhalb des KMU arbeiten.
- (10) Die Assistenten werden für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten eingestellt. Eine den Gepflogenheiten entsprechende Probezeit ist zulässig.
- 2.2.2 Rechtsgrundlage*
- (11) Folgende Vorschriften bilden die Rechtsgrundlage der Regelung:
- (12) §§ 23 und 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO) vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866);
- (13) Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung (VwV-SäHO) vom 27. Juni 2005 (SächsABl. SDr. S. 226), geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 28. Dezember 2006 (SächsABl. 2007 S. 180) und die Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 2007 (SächsABl. SDr. S. 538);
- (14) Operationelles Programm des Freistaates Sachsen für den Europäischen Sozialfonds (ESF) im Ziel ‚Konvergenz‘ in der Förderperiode 2007-2013, CCI-Nr.: 2007 DE 051 PO 004, Fassung vom 20. Juli 2007.
- 2.2.3 Haushaltsmittel, Laufzeit und Bewilligungsbehörde*
- (15) Die für die Regelung bis zum 31. Dezember 2015 angesetzten Haushaltsmittel belaufen sich auf 30 Mio. EUR.
- (16) Bewilligungsbehörde ist die Sächsische Aufbaubank (SAB) in Dresden.
- 2.2.4 Beihilfeempfänger und Beihilfebetrug*
- (17) Beihilfeempfänger im Rahmen der Regelung sind KMU mit Betriebsstätte in Sachsen.
- (18) Die Beihilfe hat die Form eines Direktzuschusses. Sie wird für höchstens 36 Monate gewährt. Während der ersten 24 Monate kann der Begünstigte bis zu 50 % der Lohnkosten erhalten, während der letzten 12 Monate nur 25 %. Insgesamt darf der Beihilfebetrug 62 500 EUR je Person nicht übersteigen.
- (19) Je Unternehmen sind zwei Stellen für Innovationsassistenten förderfähig. Werden nachstehende Voraussetzungen erfüllt, können im Rahmen der Regelung Beihilfen für weitere Innovationsassistenten gewährt werden: Erstens müssen die ursprünglich eingestellten Innovationsassistenten einen langfristigen Vertrag erhalten, und zweitens muss das jeweilige KMU nachweisen, dass pro neuem Innovationsassistenten, für den Fördergelder fließen, eine neue Stelle im Produktionsbereich geschaffen wird. Sonst kann ein KMU erst nach Ablauf eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Ende der Beschäftigung des letzten Innovationsassistenten, für den eine Beihilfe gewährt wurde, weitere Innovationsassistenten einstellen.
- 2.2.5 Kumulierung*
- (20) Deutschland hat erklärt, dass die Beihilfen im Rahmen der angemeldeten Regelung nicht mit Zuwendungen anderer Stellen zur Deckung derselben Kosten kumuliert werden.

3. WÜRDIGUNG

3.1 Vorliegen einer staatlichen Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV

- (21) Gemäß Artikel 107 Absatz 1 AEUV sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen und den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar.

- (22) Die Maßnahme gilt als staatliche Beihilfe, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: i) Die Maßnahme muss eine staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Förderung sein, ii) dem Unternehmen muss daraus ein wirtschaftlicher Vorteil erwachsen, iii) der Vorteil muss selektiv sein und iv) die Maßnahme verfälscht den Wettbewerb oder droht ihn zu verfälschen und beeinträchtigt den Handel zwischen Mitgliedstaaten. Es liegt eine staatliche Beihilfe vor, wenn die Voraussetzungen des Artikels 107 Absatz 1 AEUV kumulativ erfüllt sind.
- (23) Die angemeldete Maßnahme wurde von der sächsischen Landesregierung als Beihilferegulation angenommen. Die Sächsische Aufbaubank wurde mit der Zahlung von Direktzuschüssen beauftragt, die Zahlungen aus staatlichen Mitteln darstellen. Da die Bank an die von der sächsischen Landesregierung verabschiedete Rechtsgrundlage gebunden ist, ist die Maßnahme dem Staat zuzurechnen.
- (24) Die angemeldete Maßnahme sieht vor, dass eine begrenzte Anzahl von Unternehmen um einen Teil der Lohnkosten entlastet wird, die sie normalerweise selbst tragen müssten.
- (25) Förderfähig im Rahmen der Regelung sind Unternehmen aus allen Wirtschaftszweigen. Fast alle, wenn nicht gar sämtliche Wirtschaftszweige unterliegen dem Wettbewerb. Da die finanzielle Förderung durch den Staat die Stellung der begünstigten Unternehmen im Vergleich zur Stellung derjenigen ihrer Wettbewerber, die mangels Betriebsstätte in Sachsen nicht förderfähig sind, stärken könnte, droht die Regelung den Wettbewerb zu verfälschen. Da zudem die Erzeugnisse begünstigter Unternehmen innerhalb der EU gehandelt werden oder gehandelt werden können, ist die Beihilfe geeignet, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.
- (26) In Anbetracht der relativ geringen Beihilfebeträge (höchstens 62 500 EUR je Assistent in drei Jahren und zwei Assistenten pro Unternehmen) forderte die Kommission Deutschland auf, in Erwägung zu ziehen, die Maßnahme derart umzugestalten, dass sie unter die De-minimis-Verordnung⁽¹⁾ fallen würde. In diesem Fall könnte davon ausgegangen werden, dass der Wettbewerb nicht verfälscht und/oder der Handel nicht beeinträchtigt würde. Deutschland wies diese Möglichkeit jedoch mit der Begründung ausdrücklich zurück, dass der dadurch entstehende hohe Verwaltungsaufwand für die KMU zu geringer allgemeiner Akzeptanz der Regelung führen würde. Die angestrebten positiven Auswirkungen auf die Innovationskapazität der KMU würden ausbleiben.
- (27) Daher stellt die angemeldete Regelung eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV dar.

⁽¹⁾ Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen (Abl. L 379 vom 28.12.2006, S. 5).

3.2 Anmeldung der Beihilfe

- (28) Deutschland hat die Verlängerung und Änderung der Regelung vor der Durchführung angemeldet und somit die Stillhalteklausele des Artikels 108 Absatz 3 AEUV eingehalten.
- (29) Was die mit der Entscheidung N 550/04 genehmigte Beihilferegulation angeht, stellt die Kommission jedoch fest, dass Deutschland anscheinend seiner Pflicht nicht nachgekommen ist, diese Regelung durch zweckdienliche Maßnahmen so zu ändern, dass sie ab dem 1. Januar 2008 mit dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation von 2006⁽²⁾ (nachstehend ‚FuEu-Gemeinschaftsrahmen‘) vereinbar ist. Die Kommission wird dies im Rahmen eines gesonderten Verfahrens näher prüfen.

3.3 Vereinbarkeit der Maßnahme

- (30) Nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV kann die Kommission staatliche Beihilfen für mit dem Binnenmarkt vereinbar erklären, wenn sie die Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete fördern, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.
- (31) Die Kommission verfügt im Rahmen von Artikel 107 Absatz 3 AEUV über einen weiten Beurteilungsspielraum⁽³⁾. Daher hat sie in Leitlinien und Mitteilungen Kriterien für die Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen mit dem Binnenmarkt nach Artikel 107 Absatz 3 AEUV festgelegt. Nach ständiger Rechtsprechung ist die Kommission im Bereich der Beihilfenkontrolle an die von ihr herausgegebenen Leitlinien und Mitteilungen gebunden, soweit diese nicht von den Regeln des AEUV abweichen und sie von den Mitgliedstaaten akzeptiert sind⁽⁴⁾.
- (32) Daher ist zunächst zu prüfen, ob die angemeldete Beihilfe in den Geltungsbereich einer bzw. mehrerer dieser Leitlinien oder Mitteilungen fällt und als mit dem Binnenmarkt vereinbar gelten kann, weil sie alle darin festgelegten Voraussetzungen für die Vereinbarkeit erfüllt. Die in Rede stehende Maßnahme kann unter den FuEu-Rahmen fallen. Sie kann auch unter die in der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung aus dem Jahr 2008 (nachstehend ‚AGVO‘ genannt)⁽⁵⁾ enthaltenen Regeln für allgemeine Beschäftigungs- und Ausbildungsbeihilfen fallen. Nach

⁽²⁾ ABl. C 323 vom 30.12.2006, S. 1.

⁽³⁾ Rechtssache C-142/87, *Belgien/Kommission*, Slg. 1990, I-959, Randnr. 56, und Rechtssache C-39/94, *SFEI und andere/La Poste und andere*, Slg. 1996, I-3547, Randnr. 36.

⁽⁴⁾ Rechtssache C-313/90, *CIRFS und andere/Kommission*, Slg. 1993, I-1125, Randnr. 36, Rechtssache C-311/94, *IJssel-Vliet*, Slg. 1996, I-5023, Randnr. 43, und Rechtssache C-351/98, *Spanien/Kommission*, Slg. 2002, I-8031, Randnr. 53.

⁽⁵⁾ Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6. August 2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) (Abl. L 214 vom 9.8.2008, S. 3).

Erwägungsgrund 7 dieser AGVO sollten die Mitgliedstaaten unbeschadet der AGVO weiterhin die Möglichkeit haben, Beihilfen anzumelden, mit denen unter die AGVO fallende Ziele verfolgt werden. Bei der rechtlichen Würdigung solcher Beihilfen stützt sich die Kommission insbesondere auf die AGVO sowie auf die Kriterien, die in spezifischen, von der Kommission angenommenen Leitlinien oder Gemeinschaftsrahmen festgelegt sind, sofern die betreffende Beihilfemaßnahme unter solche spezifischen Regelungen fällt. Aus diesem Erwägungsgrund ergibt sich, dass die in der AGVO festgelegten Kriterien zur rechtlichen Würdigung angemeldeter Beihilfen ebenfalls als Leitlinien oder Mittelung dienen können.

3.3.1 Würdigung auf der Grundlage des FuEuI-Rahmens

3.3.1.1 Geltungsbereich

(33) Der FuEuI-Rahmen gilt laut seinem Abschnitt 2.1 für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation. Im selben Abschnitt ist festgehalten, dass Personalkosten bei zahlreichen der unter den Gemeinschaftsrahmen fallenden Maßnahmen zwar beihilfefähig sind und außerdem eine Maßnahme über Beihilfen für das Ausleihen von hochqualifiziertem Personal eingeführt wurde, dass allgemeine Beschäftigungsbeihilfen für Forscher jedoch weiterhin unter die einschlägigen Beihilfavorschriften für Beschäftigungsbeihilfen fallen.

(34) Die angemeldete Beihilfe, deren ausdrücklicher Zweck es ist, Innovationen in KMU zu fördern und die berufliche Mobilität zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu erhöhen, fällt daher in den Geltungsbereich sowohl des FuEuI-Rahmens als auch einschlägiger Beihilfavorschriften für Beschäftigungsbeihilfen.

(35) Dem FuEuI-Rahmen zufolge sind Personalkosten vor allem dann förderfähig, wenn das begünstigte Unternehmen bestimmte FuE-Vorhaben durchführt (Abschnitt 5.1.4 FuEuI-Rahmen) oder wenn es beabsichtigt, hochqualifiziertes Personal von einer anderen Einrichtung auszuleihen (Abschnitt 5.7 FuEuI-Rahmen).

3.3.1.2 Würdigung als Beihilfe für FuEuI-Vorhaben

(36) Abschnitt 5.1 des FuEuI-Rahmens zufolge müssen Beihilfen, einschließlich Beihilfen in Form eines Zuschusses zu Personalkosten, unmittelbar mit einem konkreten, von einem Unternehmen durchgeführten FuE-Vorhaben in Verbindung stehen. Abschnitt 5.1.4 des Rahmens erlaubt die Förderung von Personalkosten für Forscher, Techniker und sonstige Personen, soweit diese mit dem Forschungsvorhaben beschäftigt sind, wobei die Beihilfeintensität je nach Art der Forschung (Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung) zwischen 25 und 100 % liegen kann.

(37) Mit der zu würdigenden Regelung soll jedoch die befristete oder unbefristete Beschäftigung von Personal, das keinem bestimmten FuE-Vorhaben zugeordnet ist, finanziell geför-

dert werden. Im Entwurf der Rechtsgrundlage der Regelung wird lediglich verlangt, dass die im Rahmen der Regelung eingestellte Person an einem Thema aus dem Bereich Forschung und Entwicklung mit technologieorientiertem Inhalt oder im Innovationsmanagement innerhalb des KMU arbeitet.

(38) Beim derzeitigen Verfahrensstand ist die Kommission der Auffassung, dass diese vage Aufgabenbeschreibung für die im Rahmen der Regelung eingestellten Mitarbeiter eine auch nur teilweise Zuordnung der Tätigkeiten der Innovationsassistenten zu spezifischen Forschungsvorhaben nicht erlaubt. Daher geht die Kommission beim derzeitigen Stand davon aus, dass die Beschäftigungskosten im Rahmen der Regelung nicht als förderfähige Kosten nach Abschnitt 5.1.4 des FuEuI-Rahmens angesehen werden können.

(39) Aus diesen Gründen hegt die Kommission Zweifel, ob die angemeldete Regelung die Voraussetzungen des Abschnitts 5.1 des FuEuI-Rahmens erfüllt.

3.3.1.3 Würdigung als Beihilfe für das Ausleihen hochqualifizierten Personals nach dem FuEuI-Rahmen

(40) In Abschnitt 5.7 des FuEuI-Rahmens werden die Voraussetzungen im Zusammenhang mit dem Ausleihen hochqualifizierten Personals festgelegt. So darf das ausgeliehene Personal kein anderes Personal ersetzen, sondern ist in einer neu geschaffenen Funktion in dem begünstigten Unternehmen zu beschäftigen und muss zuvor wenigstens zwei Jahre in der Forschungseinrichtung oder dem Großunternehmen, die bzw. das das Personal ausleiht, beschäftigt gewesen sein.

(41) Ferner muss das abgeordnete Personal innerhalb des KMU, das die Beihilfe erhält, im Bereich FuEuI arbeiten. Förderfähig sind sämtliche Personalkosten für das Ausleihen und die Beschäftigung hochqualifizierten Personals einschließlich der Kosten für das Einschalten einer Vermittlungseinrichtung sowie einer Mobilitätszulage für das abgeordnete Personal. Die Beihilfehöchstintensität beträgt 50 % der förderfähigen Kosten über einen Zeitraum von höchstens drei Jahren je Unternehmen und ausgeliehener Person.

(42) Die angemeldete Maßnahme sieht die Abordnung solchen Personals nicht vor. Vielmehr sollen befristete Einstellungen mit Aussicht auf unbefristete Übernahme erfolgen. Die Definition der Innovationsassistenten als Absolventen von Hochschulen, Fachhochschulen oder Berufsakademien, die ein mindestens dreijähriges Studium abgeschlossen haben, sowie als junge Forscher von Hochschulen und Forschungseinrichtungen entspricht nicht der in Abschnitt 2.2 Buchstabe k des FuEuI-Rahmens festgelegten Definition hochqualifizierten Personals als ‚Forscher, Ingenieure, Designer und Marketingspezialisten mit Universitätsabschluss und wenigstens fünf Jahren einschlägiger Berufserfahrung‘, wozu auch eine Promotiontätigkeit gerechnet werden kann.

(43) Angesichts dieser offenkundigen Unterschiede hegt die Kommission Zweifel, ob die angemeldete Regelung die Voraussetzungen des Abschnitts 5.7 des FuEul-Rahmens erfüllt.

3.3.2 Würdigung als Beschäftigungsbeihilfe nach der AGVO

(44) Die AGVO hat das in Abschnitt 2.1 des FuEul-Rahmens als einschlägige Beihilfavorschriften für Beschäftigungsbeihilfen genannte Instrument ersetzt. Daher ist zu prüfen, ob die angemeldete Beihilfe in den Geltungsbereich der AGVO fällt und ob gegebenenfalls die darin festgelegten Kriterien erfüllt sind.

3.3.2.1 Geltungsbereich

(45) Der in ihrem Artikel 1 abgesteckte Geltungsbereich der AGVO umfasst unter Buchstabe b auch Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für KMU. Die angemeldete Regelung fällt als Beschäftigungsbeihilfe für KMU somit in den Geltungsbereich der AGVO.

(46) Die Voraussetzungen für die Vereinbarkeit werden in Bezug auf Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für KMU in Artikel 15 und in Bezug auf Beihilfen für die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer in Artikel 40 der AGVO dargelegt.

3.3.2.2 Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für KMU

(47) Artikel 15 der AGVO regelt Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für KMU. Die Beihilfeintensität darf bei kleineren Unternehmen 20 % der beihilfefähigen Kosten und bei mittleren Unternehmen 10 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Die geschätzten Lohnkosten für direkt durch ein Investitionsvorhaben geschaffene Arbeitsplätze sind über einen Zeitraum von zwei Jahren förderfähig.

(48) Die Kommission stellt fest, dass erstens die angemeldete Beihilfeintensität in den beiden ersten Jahren 50 und im dritten Jahr 25 % der Lohnkosten beträgt, was die erlaubten Werte überschreitet.

(49) Zweitens wären die Lohnkosten im Rahmen der angemeldeten Regelung über drei Jahre förderfähig, während nach der AGVO höchstens zwei Förderjahre zulässig sind.

(50) Drittens sind der AGVO zufolge Lohnkosten nur insoweit förderfähig, wie sie sich auf direkt durch ein Investitionsvorhaben geschaffene Arbeitsplätze beziehen. Die bisher von Deutschland übermittelten Angaben deuten darauf hin, dass im Rahmen der angemeldeten Regelung kein direkter Zusammenhang zwischen den Innovationsassistenten und einem Investitionsvorhaben besteht.

(51) Aus diesen Gründen ist die Kommission beim derzeitigen Stand der Auffassung, dass die angemeldete Regelung die Voraussetzungen des Artikel 15 der AGVO nicht erfüllt.

3.3.2.3 Beihilfen für die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer

(52) Artikel 40 der AGVO regelt Beihilfen für die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer.

(53) Der Begriff des ‚benachteiligten Arbeitnehmers‘ wird in Artikel 2 Absatz 18 der AGVO näher bestimmt. Die Kommission stellt beim derzeitigen Stand fest, dass die Beihilfe-Regelung nicht auf die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer beschränkt zu sein scheint. Sie zweifelt daher, ob diese Voraussetzung erfüllt ist und fordert Deutschland auf, klarzustellen, ob die Regelung auf benachteiligte Arbeitnehmer beschränkt ist.

(54) Nach Artikel 40 der AGVO ist eine Beihilfeintensität von 50 % der Lohnkosten zulässig. Die Kommission stellt fest, dass die in Rede stehende Regelung diese Voraussetzung erfüllt.

(55) Nach Artikel 40 der AGVO sind die Lohnkosten jedoch nur über einen Zeitraum von höchstens 12 Monaten beihilfefähig. Da die angemeldete Regelung einen Förderzeitraum von bis zu 36 Monaten vorsieht, ist diese Voraussetzung nicht erfüllt.

(56) Nach Artikel 40 der AGVO muss die Einstellung eines Innovationsassistenten ferner einen Nettozuwachs an Beschäftigten im Vergleich zur durchschnittlichen Beschäftigtenzahl in den vorausgegangenen zwölf Monaten zur Folge haben oder aber die Stelle sollte im Anschluss an das freiwillige Ausscheiden, die Invaldisierung, den Eintritt in den Ruhestand aus Altersgründen, die freiwillige Reduzierung der Arbeitszeit oder die rechtmäßige Entlassung eines Mitarbeiters wegen Fehlverhaltens und nicht infolge des Abbaus von Arbeitsplätzen frei geworden sein. Da im Rahmen der Regelung neue Stellen für die Assistenten geschaffen werden müssen, d. h., die Assistenten keine anderen Mitarbeiter ersetzen dürfen, ist diese Voraussetzung erfüllt.

(57) Schließlich schreibt Artikel 40 der AGVO vor, dass der benachteiligte Arbeitnehmer — außer bei rechtmäßiger Entlassung wegen Fehlverhaltens — Anspruch hat auf eine dauerhafte Beschäftigung über den Mindestzeitraum, der in den einschlägigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder in Tarifvereinbarungen über Beschäftigungsverträge niedergelegt ist. Der Kommission liegen beim derzeitigen Stand keine ausreichenden Informationen vor, um feststellen zu können, ob diese Voraussetzung erfüllt ist.

(58) Zuvorderst deswegen, weil der Förderzeitraum im Rahmen der Regelung 12 Monate je Innovationsassistenten überschreitet und die Regelung nicht auf Personen beschränkt ist, die der Begriffsbestimmung eines ‚benachteiligten Arbeitnehmers‘ nach Artikel 2 Absatz 18 der AGVO entsprechen, hegt die Kommission beim derzeitigen Stand Zweifel, ob alle Voraussetzungen des Artikels 40 der AGVO erfüllt sind.

3.3.3 Würdigung unmittelbar auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV

- (59) Deutschland zufolge sollte die angemeldete Beihilfe unmittelbar auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV gewürdigt und von den im FuEuI-Rahmen und in der AGVO festgelegten Voraussetzungen abgesehen werden.
- (60) Nach vorläufiger Prüfung stellt die Kommission fest, dass die angemeldete Maßnahme in den Geltungsbereich sowohl des FuEuI-Rahmens als auch der AGVO zu fallen scheint.
- (61) Daher ist die Kommission beim derzeitigen Stand der Auffassung, dass sie bei der Nutzung ihres Beurteilungsspielraums im Rahmen von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV aus den in den Erwägungsgründen 31 ff. dargelegten Gründen diese beiden Texte heranzuziehen hat.
- (62) Wenn zwingende Gründe vorliegen, kann die Kommission ihren Beurteilungsspielraum jedoch erneut nutzen, sofern sie sich innerhalb der vom AEUV und den allgemeinen Rechtsgrundsätzen abgesteckten Grenzen und insbesondere des Gleichbehandlungsgrundsatzes bewegt, wie er vom Gerichtshof ausgelegt wurde⁽¹⁾. Dazu ist in der Regel die Eröffnung eines förmlichen Prüfverfahrens erforderlich, damit alle Beteiligten Stellung nehmen können.
- (63) In diesem Zusammenhang darf die Kommission Beihilfen der Rechtsprechung des Gerichtshofs zufolge als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklären, wenn sie einem Ziel von gemeinsamem Interesse dienen⁽²⁾, zur Erreichung dieses Ziels notwendig sind⁽³⁾ und die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.

3.3.3.1 Ziel von gemeinsamem Interesse

- (64) Mit der Maßnahme wird das Ziel verfolgt, Innovationen zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen. Diese Ziele wurden jedoch auch im FuEuI-Rahmen und in der AGVO als Ziele von gemeinsamem Interesse anerkannt.

3.3.3.2 Notwendigkeit der Beihilfe

- (65) Um festzustellen, ob eine Beihilfe notwendig ist, prüft die Kommission in ihrer ständigen Praxis insbesondere, ob das Beihilfeinstrument geeignet ist, das im gemeinsamen Inte-

resse liegende Ziel zu verwirklichen, d. h., das Marktversagen zu beheben⁽⁴⁾. Bei der Würdigung der Notwendigkeit einer Beihilfe prüft die Kommission in erster Linie folgende Fragen⁽⁵⁾:

- a) Ist die Beihilfe das geeignete Mittel?
- b) Hat sie einen Anreizeffekt, d. h., ändert sie das Verhalten von Unternehmen?
- c) Ist die Beihilfe verhältnismäßig, d. h., könnte dieselbe Verhaltensänderung auch mit weniger Beihilfen erreicht werden?
- (66) Deutschland argumentiert im vorliegenden Fall, es sei notwendig, KMU bei der Ausarbeitung von FuE-Vorhaben, die im Rahmen konkreter FuE-Regelungen in Sachsen förderfähig sein könnten, zu unterstützen. Die Innovationsassistenten würden grundlegende Ideen für potenzielle FuE-Vorhaben einbringen. Hochschulabsolventen seien dazu besser geeignet und außerdem kostengünstiger als im Rahmen des FuEuI-Rahmens förderfähiges ausgeliehenes hochqualifiziertes Personal. Zugleich werde die Beschäftigung und besonders die Beschäftigung junger Absolventen in der Region gefördert, so dass eine einzige Maßnahme beiden Zielen diene: der Intensivierung von FuE-Tätigkeiten und der Schaffung von Arbeitsplätzen. Da die geförderten KMU dem verarbeitenden Gewerbe angehörten, sei starker Handel innerhalb der EU zu erwarten, doch könnte die Verfälschung des Wettbewerbs, soweit sie dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, aufgrund des begrenzten Beihilfebetrags (in der Regel höchstens 125 000 EUR je KMU über einen Zeitraum von drei Jahren) außer Acht gelassen werden.
- (67) Deutschland hat die geltend gemachte besondere Lage Sachsens bislang nicht hinreichend mit Vergleichszahlen aus anderen ostdeutschen Bundesländern oder anderen EU-Regionen in ähnlicher Lage untermauert. In der in den Erwägungsgründen 6 und 7 beschriebenen Situation befinden sich, in mehr oder minder starkem Maße, die meisten Regionen in den neuen Mitgliedstaaten, die von der Planwirtschaft auf die Marktwirtschaft umgestellt haben.
- (68) Die Kommission ist daher der Auffassung, dass die von Deutschland im Rahmen der vorläufigen Prüfung der Maßnahme übermittelten und in den Erwägungsgründen 6 und 7 dargelegten Angaben bislang keinen zwingenden Grund für eine Würdigung der Regelung unmittelbar auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV bilden.

⁽¹⁾ Siehe insbesondere Urteil des Gerichtshofs vom 24. März 1993, Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques (CIRFS)/Kommission (C-313/90, Sgl. 1993, I-1125).

⁽²⁾ Urteil des Gerichts vom 14. Januar 2009, Kronoply/Kommission (T-162/06, Slg. S. II-1, insbesondere Randnrn. 65, 66, 74 und 75).

⁽³⁾ Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2001, Agrana Zucker und Stärke / Kommission (T-187/99, Slg. II-1587, Randnr. 74), Urteil des Gerichts vom 14. Mai 2002, Graphischer Maschinenbau/Kommission (T-126/99, Slg. II-2427, Randnrn. 41-43), Urteil des Gerichtshofs vom 15. April 2008, Nuova Agricast (Rechtssache C-390/06, Slg. I-2577, Randnrn. 68-69).

⁽⁴⁾ Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation, Abschnitt 1.3 (ABl. C 323 vom 30.12.2006, S. 1), Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Umweltschutzbeihilfen, Randnummer 1.3 (ABl. C 82 vom 1.4.2008, S. 1).

⁽⁵⁾ Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation, Abschnitt 1.3 (ABl. C 323 vom 30.12.2006, S. 1), Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Umweltschutzbeihilfen, Randnummer 1.3 (ABl. C 82 vom 1.4.2008, S. 1).

(69) Beim derzeitigen Stand ist die Kommission der Auffassung, dass die von Deutschland verfolgten Ziele auch mittels solcher staatlicher Beihilfen erreichbar sind, die die im FuEuI-Rahmen und in der AGVO niedergelegten Voraussetzungen erfüllen. So könnte Deutschland insbesondere folgende Beihilfen gewähren: De-minimis-Beihilfen je KMU in Höhe von bis zu 200 000 EUR, Beihilfen im Rahmen des FuEuI-Rahmens für konkrete FuE-Vorhaben und die Ausleihung hochqualifizierten Personals, Beschäftigungsbeihilfen über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren, sofern die Beschäftigung mit einem konkreten Investitionsvorhaben in Zusammenhang steht, und Beihilfen für die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten.

(70) Die Kommission vertritt beim derzeitigen Stand daher die Auffassung, dass die von Deutschland unterbreiteten Elemente unzureichend sind und Deutschland nicht nachgewiesen hat, dass die im Rahmen der Regelung zu erfüllenden Voraussetzungen vom FuEuI-Rahmen und der AGVO abweichen müssen.

3.3.3.3 Gewichtung der Auswirkungen auf die Handelsbedingungen und das gemeinsame Interesse

(71) Die Kommission hat die Vorschriften im FuEuI-Rahmen und in der AGVO jeweils so gestaltet, dass die nach diesen allgemeinen Vorschriften genehmigten Beihilfen die Handelsbedingungen nicht in einer dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufenden Weise verändern.

(72) Nach Prüfung der verfügbaren Informationen scheint die angemeldete Regelung eine Betriebsbeihilfe in Form eines Lohnkostenzuschusses in Höhe von 50 % über einen Zeitraum von drei Jahren darzustellen. Betriebsbeihilfen verfälschen Wettbewerb und Handel in der Regel stärker als Investitionsbeihilfen. Die Beihilfeintensität liegt mit 50 % relativ hoch, und die Laufzeit von drei Jahren ist verhältnismäßig lang. Trotz des begrenzten Gesamtbeihilfebetrags je gefördertem KMU hat die Kommission beim derzeitigen Stand Zweifel, ob die angemeldete Regelung die Handelsbedingungen nicht in einer dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufenden Weise verändern würde.

(73) Auf der Grundlage von Abschnitt 3.3.3.2 kann die Kommission beim derzeitigen Stand daher nicht den Schluss ziehen, dass die angeblichen positiven Folgen der Maßnahme die eventuell verursachten Verfälschungen überwiegen.

4. ZUSAMMENFASSUNG DER ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ZWEIFEL

(74) Aus den vorstehend dargelegten Gründen hegt die Kommission nach einer vorläufigen Prüfung der Maßnahme

Zweifel, ob die angemeldete Beihilfe auf der Grundlage entweder des FuEuI-Rahmens oder der AGVO als mit Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV vereinbar angesehen werden kann.

(75) Die Kommission zweifelt daran, dass die Innovationsassistenten die Voraussetzungen der Abschnitte 5.1 und 5.7 des FuEuI-Rahmens bezüglich Beschäftigungsbeihilfen erfüllen.

(76) Die Kommission hegt auch Zweifel, ob Beihilfeintensitäten für FuE-Tätigkeiten unmittelbar auf Lohnkostenzuschüsse für Innovationsassistenten angewendet werden können, deren Beschäftigung nicht, wie in Abschnitt 5.1 des FuEuI-Rahmens gefordert, mit einem konkreten FuE-Vorhaben in Zusammenhang steht.

(77) Ferner zweifelt die Kommission an der Vereinbarkeit der Maßnahme mit Abschnitt 5.7 des FuEuI-Rahmens, vor allem in Bezug auf die befristete/unbefristete Einstellung anstelle einer Ausleihung von Personal und aufgrund der Tatsache, dass die Definition der Innovationsassistenten im Rahmen der Regelung die Voraussetzungen nicht erfüllt, um als hochqualifiziertes Personal im Sinne von Abschnitt 2.2 Buchstabe k des FuEuI-Rahmens gelten zu können.

(78) Des Weiteren zweifelt die Kommission daran, dass die Maßnahme die Voraussetzungen der Artikel 15 (Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für KMU) und 40 (Beihilfen für die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer) der AGVO erfüllt.

(79) Bezüglich Artikel 15 beziehen sich die Zweifel der Kommission besonders auf den Förderzeitraum, die Beihilfeintensität und den Zusammenhang mit einem Investitionsvorhaben.

(80) Bezüglich Artikel 40 betreffen die Zweifel vor allem den Förderzeitraum und das Fehlen einer ersichtlichen Beschränkung der Regelung auf benachteiligte Arbeitnehmer im Sinne von Artikel 2 Absatz 18 der AGVO. Ferner liegen der Kommission keine ausreichenden Informationen vor, um feststellen zu können, ob der Anspruch auf eine dauerhafte Beschäftigung über den Mindestzeitraum, der in den einschlägigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder in Tarifvereinbarungen über Beschäftigungsverträge niedergelegt ist, gewährleistet wird.

(81) Da Deutschland nicht ausreichend begründet hat, weshalb die angemeldete Beihilfe nicht in den Geltungsbereich des FuEuI-Rahmens und der AGVO fallen sollte, ist die Kommission verpflichtet, bei der Nutzung ihres Beurteilungsspielraums im Rahmen von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV diese beiden Texte als Grundlage heranzuziehen. Beim derzeitigen Sachstand geht die Kommission davon aus, dass Deutschland keine zwingenden Gründe dafür angeführt hat, dass die Kommission ihren Beurteilungsspielraum im Rahmen von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV erneut nutzen sollte.

(82) Die vorläufige Prüfung der angemeldeten Maßnahme lässt den Schluss nicht zu, dass die Maßnahme mit dem Binnenmarkt vereinbar ist, so dass die Kommission alle erforderlichen Anhörungen vornehmen und hierzu das Verfahren nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV einleiten muss.

5. BESCHLUSS

(83) Aus diesen Gründen fordert die Kommission Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV auf, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens Stellung zu nehmen und alle für die Würdigung der Beihilfemaßnahme sachdienlichen Informationen zu übermitteln.

(84) Die Kommission erinnert Deutschland an die aufschiebende Wirkung von Artikel 108 Absatz 3 AEUV und

verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen unter Umständen vom Empfänger zurückzufordern sind.

(85) Die Kommission weist Deutschland darauf hin, dass sie die Beteiligten durch Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung dieses Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Union von dem Vorgang in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie die Beteiligten in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt der Europäischen Union und die EFTA-Überwachungsbehörde durch die Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens in Kenntnis setzen. Alle Beteiligten werden aufgefordert, innerhalb eines Monats ab dem Datum dieser Veröffentlichung Stellung zu nehmen.»

ALTRI ATTI

Commissione europea

2010/C 302/11	Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	11
2010/C 302/12	Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	16
2010/C 302/13	Aiuto di Stato — Germania — Aiuto di Stato C 22/10 (ex N 701/09) — Aiuto per l'assunzione di assistenti addetti all'innovazione (R&S) — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⁽¹⁾	24



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT